



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

P.zza G. Falcone, n. 66 – 72027 – San Pietro Vernotico (BR)

protocollo@pec.spv.br.it

Tel. 0831/654741 Fax 0831/653763

P.IVA 01213110743 - C.F. 80001910746

AREA 3

Lavori Pubblici – Protezione Civile – Sportello Unico Attività Produttive

Commercio – Promozione del Territorio – Patrimonio

Entrate Patrimoniali – Cimitero

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO GIORNALIERO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

Vista la L.R. 24/2015 e s.m.i., recante “*Codice del Commercio*”, ed in particolare il Titolo IV “Commercio su Aree Pubbliche”;

Visto il Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i., recante “*L.R. 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”: art. 3, c. 1, lett. h) e j): criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento Attuativo*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 1.07.2020, come modificata con Deliberazione di G.C. n. 132 del 6.07.2020, con al quale, tra l'altro, in via sperimentale ed emergenziale, per la stagione estiva 2020 ed in particolare per il periodo che va dal 5.07.2020 al 13.09.2020, si individuano n. 7 (sette) posteggi per l'esercizio del commercio non alimentare su aree pubbliche, n. 3 (tre) posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, n. 1 posteggio destinato dalle ore 7,00 alle ore 17,00 al commercio non alimentare e nello specifico alla categoria merceologica “articoli vari per la casa” Codice SIC 5719, e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 alla somministrazione alimenti e bevande e n. 1 (uno) posteggio per l'esercizio del commercio alimentare su aree pubbliche rivolto ai “produttori diretti”;

RENDE NOTO

che esclusivamente per la stagione estiva 2020, per il periodo che va dal 5 luglio al 13 settembre, nei giorni e negli orari di seguito riportati, il Comune di San Pietro Vernotico intende assegnare nella Marina di Campo di Mare, autorizzazioni temporanee e relative concessioni temporanee di posteggi liberi, di tipo “isolato” così come definiti dall'art. 2, c. 10, del Reg. Reg. 4/2017 e s.m.i. ovvero ubicati in zone non identificabili come mercati, relativamente a:

- n. 7 (sette) posteggi per l'esercizio giornaliero del commercio non alimentare su aree pubbliche;
- n. 3 (tre) posteggi per la somministrazione giornaliera di alimenti e bevande su aree pubbliche;
- n. 1 (uno) posteggio dalle ore 7,00 alle ore 17,00 al commercio non alimentare e nello specifico alla categoria merceologica “articoli vari per la casa” Codice SIC 5719, e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 alla somministrazione alimenti e bevande;
- n. 1 (uno) posteggio per l'esercizio giornaliero del commercio alimentare su aree pubbliche rivolto agli “imprenditori agricoli”, singoli o associati, che esercitino l'attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile e dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

Il numero, l'ubicazione e la dimensione dei n. 7 (sette) posteggi per l'esercizio del commercio non alimentare su aree pubbliche sono stati individuati con Deliberazione di G.C. n. 131 del 1.07.2020, come riportato nella allegata planimetria "B" e come di seguito specificato (il numero è rappresentativo della posizione del posteggio nella allegata planimetria "B"):

- posteggio n. 1 (uno) – mq. 32,00 (dim. m 8,00 x m 4,00) – Piazzale "Tre Fontane" – commercio non alimentare – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- posteggio n. 2 (uno) – mq. 32,00 (dim. m 8,00 x m 4,00) – Piazzale "Tre Fontane" – commercio non alimentare – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- posteggio n. 3 (uno) – mq. 32,00 (dim. m 8,00 x m 4,00) – Piazzale "Tre Fontane" – commercio non alimentare – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- posteggio n. 4 (uno) – mq. 32,00 (dim. m 8,00 x m 4,00) – Piazzale "Tre Fontane" – commercio non alimentare – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- posteggio n. 5 (uno) – mq. 32,00 (dim. m 8,00 x m 4,00) – Piazzale "Tre Fontane" – commercio non alimentare – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- posteggio n. 6 (uno) – mq. 32,00 (dim. m 8,00 x m 4,00) – Piazzale "Tre Fontane" – commercio non alimentare – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- posteggio n. 7 (uno) – mq. 24,00 (dim. m 6,00 x m 4,00) – Piazzale "Tre Fontane" – commercio non alimentare – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00.

Il numero, l'ubicazione e la dimensione dei n. 4 (quattro) posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono stati individuati con Deliberazione di G.C. n. 131 del 1.07.2020, come riportato nella allegata planimetria "C" e come di seguito specificato (il numero è rappresentativo della posizione del posteggio nella allegata planimetria "C"):

- posteggio n. 1 (uno) – mq 10,00 – Piazzale Panoramico – somministrazione di alimenti e bevande – fast food – autonegozio – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- posteggio n. 2 (due) – mq 10,00 – Via Lungomare Adriatico – somministrazione di alimenti e bevande – fast food – autonegozio – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- posteggio n. 3 (tre) – mq 10,00 – Spazio adiacente i giochi come da allegata planimetria "C" – somministrazione di alimenti e bevande – dolciumi – struttura mobile (non è consentito l'utilizzo di autoveicoli destinati alla vendita itinerante) – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- posteggio n. 4 (quattro) – mq 10,00 – lungomare – commercio non alimentare – articoli vari per la casa – frequenza giornaliera – dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- posteggio n. 4 (quattro) – mq 10,00 – lungomare – somministrazione di alimenti e bevande – fast food – auto negozio – frequenza giornaliera – dalle ore 18,00 alle ore 24,00.

Il numero, l'ubicazione e la dimensione del n. 1 (uno) posteggio per "imprenditore agricolo", singolo o associato, che eserciti l'attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile e dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, è stato individuato con Deliberazione di G.C. n. 131 del 1.07.2020, come riportato nella allegata planimetria "C" e come di seguito specificato (il numero è rappresentativo della posizione del posteggio nella allegata planimetria "C"):

- posteggio n. 5 (uno) – mq 10,00 – Via Puccini angolo Via Marco Polo – commercio alimentare per "imprenditori agricoli", singoli o associati, che esercitino l'attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile e dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 – struttura mobile – frequenza giornaliera – dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

La partecipazione all'avviso per l'assegnazione prevede l'utilizzo delle attrezzature nella disponibilità degli operatori (strutture mobili) che saranno collocate sull'area pubblica secondo le indicazioni del Comune.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità da parte del Comune di effettuare la necessaria ed eventuale ricollocazione dei posteggi, modificandone il numero ed il posizionamento, in relazione al eventuali problemi contingenti, di demanio, di viabilità, di igiene e sanità pubblica o di sicurezza.

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale e le cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. .

Possono partecipare solo gli operatori già autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B".

Coloro che intendono partecipare devono fare pervenire al Comune di San Pietro Vernotico tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo protocollo@pec.spv.br.it ovvero tramite deposito al protocollo generale dell'Ente, l'istanza di concessione di posteggio, a firma autografa o firmata digitalmente, secondo il modello allegato, valida per il periodo sopra determinato, completa in tutte le sue parti.

L'assegnazione avverrà sulla base delle domande (modello allegato) che dovranno pervenire improrogabilmente al Protocollo Generale dell'Ente **entro le ore 12,00 di giovedì 10 luglio 2020**, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico ed all'Albo Pretorio on-line. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori da detti termini saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del richiedente o ragione sociale, l'indirizzo, la nazionalità, il codice fiscale, il numero telefonico mobile e l'indirizzo pec, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa con cui l'operatore intende partecipare, il numero e la data di iscrizione al R.I. della CCIAA di appartenenza, l'esplicita dichiarazione del genere di prodotti che intende esitare, rientranti tra le tipologie ammesse all'avviso, evitando descrizioni generiche, l'anzianità nel posteggio cui si riferisce la selezione. L'assenza nella domanda di una sola delle indicazioni predette e della dichiarazione richiesta comporta la non ammissione alla graduatoria.

La domanda dovrà essere sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- copia di un valido documento di identità/riconoscimento del richiedente;
- copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità (se il permesso scade nei successivi giorni 30 (trenta) allegare copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- codice identificativo e data di emissione della marca da bollo da € 16,00 necessaria per l'istanza;
- certificato di iscrizione presso la CCIAA di appartenenza, in data non anteriore a mesi 6 (sei) dalla data di presentazione, con categoria merceologica "articoli vari per la casa" Codice SIC 5719 (solo per chi concorre per il posteggio n. 4 dalle ore 7,00 alle ore 17,00);
- autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche – Tipo B – in corso di validità;
- attestazione di presentazione SCIA alimentare presso ASL BR, trattando "somministrazione di alimenti e bevande";
- documentazione attestante i requisiti del "preposto", trattando "somministrazione di alimenti e bevande".

Il Comune esaminerà le domande relative ai n. 7 (sette) posteggi per l'esercizio del commercio non alimentare su aree pubbliche, regolarmente pervenute, e rilascerà l'autorizzazione temporanea e la contestuale concessione temporanea per ciascun posteggio libero. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per il rilascio

dell'autorizzazione temporanea e la contestuale concessione temporanea verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, con le seguenti ripartizioni di punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino ad anni 5 (cinque): 40 punti;
 - anzianità di iscrizione compresa tra anni 5 (cinque) ed anni 10 (dieci): 50 punti;
 - anzianità di iscrizione superiore ad anni 10 (dieci): 60 punti;
- anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: punti 0,5 per ogni mese di anzianità e punti 0,01 per ogni giorno di anzianità.

Il Comune esaminerà le domande relative ai n. 4 (quattro) posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, regolarmente pervenute, e rilascerà l'autorizzazione temporanea e la contestuale concessione temporanea per ciascun posteggio libero. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per il rilascio dell'autorizzazione temporanea e la contestuale concessione temporanea verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, con le seguenti ripartizioni di punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino ad anni 5 (cinque): 40 punti;
 - anzianità di iscrizione compresa tra anni 5 (cinque) ed anni 10 (dieci): 50 punti;
 - anzianità di iscrizione superiore ad anni 10 (dieci): 60 punti;
- anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: punti 0,5 per ogni mese di anzianità e punti 0,01 per ogni giorno di anzianità.

Il Comune esaminerà le domande relative al n. 1 (uno) posteggio per l'esercizio giornaliero del commercio alimentare su aree pubbliche rivolto agli "imprenditori agricoli", singoli o associati, che esercitino l'attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile e dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, regolarmente pervenute, e rilascerà l'autorizzazione temporanea e la contestuale concessione temporanea del posteggio libero. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per il rilascio dell'autorizzazione temporanea e la contestuale concessione temporanea verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, con le seguenti ripartizioni di punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino ad anni 5 (cinque): 40 punti;
 - anzianità di iscrizione compresa tra anni 5 (cinque) ed anni 10 (dieci): 50 punti;
 - anzianità di iscrizione superiore ad anni 10 (dieci): 60 punti;
- anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: punti 0,5 per ogni mese di anzianità e punti 0,01 per ogni giorno di anzianità.

In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda sarà valutata in base alla maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.

Comporteranno l'esclusione dalle graduatorie la carenza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati.

E' fatta salva la verifica, a cura del responsabile preposto, circa il pagamento del Canone Occupazione Suolo e Aree pubbliche (COSAP) e della Tassa Rifiuti (TARlg).

Le attività sono subordinate al rispetto delle seguenti norme per la cui violazione saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.:

1. è vietato lo scambio e/o la cessione dei posteggi, anche temporanea, pena la revoca immediata dell'autorizzazione e la perdita dell'anzianità per l'edizione corrente, nonché il sequestro della merce, oltre le sanzioni amministrative sopra indicate;
2. è consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante l'attività di vendita, egli sia munito di atto di delega, del titolo originale dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio e da idonea documentazione comprovante i requisiti di rappresentanza, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché il misuratore fiscale intestato al titolare del posteggio. La violazione, oltre alle sanzioni sopra indicate, comporta la revoca immediata della concessione del posteggio e la perdita dell'anzianità per l'edizione corrente;
3. la durata della concessione dei posteggi è valida fino al 13.09.2020;
4. per tutta la durata della stagione estiva 2020 gli operatori commerciali dovranno osservare gli orari di vendita stabiliti nella individuazione dei posteggi;
5. nessun operatore può utilizzare più di un posteggio;
6. è vietata l'esposizione ed il deposito della merce fuori dai posteggi assegnati;
7. i titolari di concessione di posteggio sono obbligati a tenere e a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti; essi avranno inoltre l'obbligo di provvedere al deposito di eventuali materiali da imballaggio negli appositi contenitori agli orari già stabiliti dall'Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico; la mancata raccolta e rimozione dei rifiuti dall'area del proprio posteggio ed immediatamente prospiciente ad esso comporterà automaticamente la decadenza della concessione al posteggio, con conseguente revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale;
8. gli assegnatari di posteggio per la vendita di prodotti del settore alimentare sono soggetti anche al rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e di sicurezza.

Le attività sono, altresì, subordinate al rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", costituenti Allegato 1 alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17.05.2020 e s.m.i., ed in particolare le prescrizioni riguardanti il "Commercio al dettaglio su aree pubbliche", riguardante mercati, fiere e mercatini degli hobbisti, articolate in "Misure generali" e "Misure a carico del titolare di posteggio", come di seguito descritte:

- le "Misure Generali" prevedono:
 - Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 ovvero:
 - mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
 - accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
 - ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
 - utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- le “Misure a carico del titolare di posteggio” prevedono:
 - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
 - sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
 - in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

La pubblicazione delle graduatorie citate avverrà presso l'Albo pretorio del Comune di San Pietro Vernotico nonché sul sito internet www.spv.br.it.

Le autorizzazioni dovranno essere ritirate personalmente dai richiedenti, ovvero mediante delega prodotta secondo le vigenti norme in materia, presso la sala consiliare del comune il giorno e l'ora che saranno resi pubblici. La mancata presentazione nel giorno e nell'ora previsti per il ritiro dell'autorizzazione costituisce per l'operatore commerciale utilmente collocato in graduatoria esplicita rinuncia all'assegnazione del posteggio.

Saranno causa di esclusione dalla procedura selettiva:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste nel presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificati del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
- la mancata autocertificazione dell'anzianità nell'esercizio di impresa;
- la mancata autocertificazione dell'anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Pietro Vernotico e sul sito istituzionale dell'Ente www.spv.br.it.

Il Responsabile Area 3

Arch. Diego Perrone